



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 9/2/2022
RFI-DOI.T.RC.ING.\A0011\PI20
22\0000713

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Reggio Calabria
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Comune di Locri
Viale G. Matteotti, 152, 89044 Locri RC
ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it
settore3locri@asmepec.it

Oggetto: Pianificazione territoriale. Condivisione degli aspetti normativi vigenti in ambito ferroviario

Da tempo questa Società si è posta l'obiettivo di contribuire nella maniera più significativa possibile a sviluppare, mantenere e migliorare i processi di pianificazione territoriale, in sinergia con gli Enti Locali di riferimento, provvedendo a condividere gli aspetti normativi del proprio ambito di competenza per garantire la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e per la migliore gestione complessiva delle istanze dei territori nel cui ambito si sviluppa il tracciato della rete ferroviaria.

In tale spirito, si sottolinea l'importanza di richiamare, nelle varie fasi di pianificazione territoriale ed urbanistica, il significato della fascia di rispetto delle linee ferroviarie e la sua rappresentazione grafica, così come prescritta dal DPR 753/80, vincolata per legge e per la quale valgono quindi determinate limitazioni.

Tale rappresentazione risulta necessaria al fine di consentire a questa società di esprimere le valutazioni di propria competenza su tutte le opere ricadenti nella stessa, esistenti o da prevedersi.

La salvaguardia di tale zona di rispetto e le prescrizioni imposte, dove consentito, rappresentano non solo l'ottemperanza ad un disposto di legge ma anche un'efficace azione preventiva per la tutela della pubblica sicurezza delle zone attraversate dal tracciato ferroviario, in un'ottica di salvaguardia della sicurezza all'esercizio ferroviario.

Come noto, il territorio di codesto Comune include una porzione della linea ferroviaria Metaponto - Reggio Calabria in esercizio e la conseguenziale fascia di rispetto ferroviaria

Pertanto, trova applicazione la disposizione fondamentale riguardo agli aspetti di programmazione territoriale ed urbanistica, in tale contesto normativo, costituita dall'art. 49 del DPR 753/80 che recita:

"Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia"

Il vincolo di inedificabilità disposto da tale norma, che per giurisprudenza costante si estende ai cambi di destinazione d'uso, è determinato da ragioni di sicurezza; può essere derogato, solo quando la situazione concreta lo consenta e solo su autorizzazione degli uffici ferroviari preposti alla tutela del vincolo stesso.

Con l'occasione è opportuno evidenziare che il DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", reca al Titolo III una serie di norme che impattano su aspetti di pianificazione territoriale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiamano le seguenti prescrizioni normative:

ia S. Francesco da Paola, 58/A – 89127 Reggio Calabria

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



- art. 39 del DPR 753/80 che recita: “è vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferroviaomissis... che possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione;
- art. 40 del DPR 753/80 che recita: “nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria;
- art. 45 del DPR 753/80 che recita: “i proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danni;
- art. 52 del DPR 753/80 che recita: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato.....omissis... le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.omissis...

§ § §

Sotto altro aspetto preme evidenziare, inoltre, che per quanto riguarda gli **edifici di nuova realizzazione** ricadenti nella fascia di pertinenza ferroviaria di cui al DPR 459/98, (fino a 250 m dal binario più esterno) in base all'art. 3 comma 2 del medesimo decreto, gli **interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della concessione edilizia**.

Inoltre, per le “nuove realizzazioni” prossime alla linea ferroviaria, la legge Quadro n. 447/95 (art. 8 comma 3) fin dal 1995 pone a carico del **soggetto richiedente** (titolare della concessione edilizia) l'obbligo di produrre al Comune una “**valutazione previsionale del clima acustico**” nelle aree interessate dalla realizzazione degli insediamenti stessi.

Ad ogni buon fine, si riportano di seguito alcune indicazioni utili la predisposizione di tale documentazione che, per essere completa ed esaustiva, dovrebbe:

- allegare il report delle misure fonometriche effettuate secondo il DM 16/03/1998 (situazione ante operam), con le modalità adottate per la taratura della sorgente nel modello di calcolo;
- riportare il traffico ferroviario di progetto utilizzato per valutare le immissioni sui fabbricati di nuova realizzazione e, in particolare, esplicitare il numero e la tipologia dei treni, per ciascun periodo di riferimento (diurno e notturno), con le relative velocità di percorrenza sui binari prospicienti allo stesso edificio. Laddove siano presenti più linee ferroviarie, il traffico sarà



distinto per ogni tratta. Si adotterà comunque un **traffico di progetto di tipo “cautelativo”**, che tenga conto delle future modifiche di esercizio e di traffico della tratta ferroviaria in questione.

- indicare gli eventuali interventi mitigativi che saranno adottati, a cura e a spese del Richiedente, al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione del DPR 459/98, dal momento che l'edificio ricade nella fascia di pertinenza ferroviaria, e del DPCM 14.11.97, che definisce i limiti di zonizzazione acustica comunale;
- riportare, per ciascun piano del fabbricato e nei punti di maggiore esposizione, i livelli di immissione post-operam (ovvero a valle della realizzazione dell'eventuale opera di mitigazione prevista nel progetto del futuro fabbricato). Per i piani in corrispondenza dei quali non si consegue il rispetto dei limiti di legge, lo studio acustico indicherà l'intervento integrativo, che il costruttore intende adottare (per esempio, installazione di infissi fonoisolanti) e l'entità dell'abbattimento delle immissioni che si rende necessario.

In ultimo, lo studio acustico dovrebbe altresì contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'eventuale opera di mitigazione prevista a protezione della nuova costruzione con il clima acustico preesistente nell'area, con particolare riferimento agli insediamenti residenziali/fabbricati fronteggianti già esistenti.

Nella *valutazione acustica previsionale* l'opera di mitigazione acustica (barriera, duna etc) che il soggetto richiedente la concessione edilizia (*titolo abilitativo*) intende realizzare va definita compiutamente dal punto di vista geometrico (lunghezza, spessore, altezza rispetto al piano del ferro e/o piano campagna) e sarà posizionata all'interno della proprietà del Richiedente ad idonea distanza dalla sede ferroviaria (*linea di confine*), in modo da non interferire con gli spazi necessari per le attività a carico del gestore ferroviario.

Si precisa che, qualora la barriera prevista dal Richiedente ricada nella fascia di rispetto del DPR 753/80, questa dovrà essere autorizzata da RFI ai sensi dell'art. 49 del medesimo decreto e sarà realizzata, a spese del soggetto richiedente, nel rispetto della normativa nazionale vigente per le costruzioni e delle norme tecniche applicabili.

Da ultimo, relativamente ai ricettori sensibili di nuova realizzazione o comunque realizzati dopo l'entrata in vigore del DPR 459/98 (novembre 1998) si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera a) della Legge Quadro 447/95, che regola la classificazione del territorio comunale e stabilisce il “*divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente*”. La stessa norma, al medesimo articolo, prevede che l'Amministrazione Comunale, qualora non trovi alternativa per il rispetto di tale vincolo, dovrà prevedere l'adozione di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 7 della Legge Quadro citata.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o per fornire quegli elementi e dati che si ritenessero utili per le successive fasi operative e partecipative.

Distinti saluti

Gino Battafarano